



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni

La Corte, composta dai magistrati:

dott. Gabriele Sordi	Presidente
dott. Elisabetta Pierazzi	Consigliere
dott. Carlotta Calvosa	Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio in data 14.10.2022, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di secondo grado iscritta al n. 3122 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, vertente

tra

██████████
rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ giusta procura allegata all'atto di appello ed elettivamente domiciliata in Frosinone, ██████████

Appellante

e

██████████
rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via ██████████ giusta procura allegata alla memoria di costituzione;

Appellato



con la partecipazione del Procuratore Generale

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 18665/2020 del Tribunale di Roma, depositata il 29.12.2020.

Premesso che:

██ hanno contratto matrimonio civile il 22.11.1998 e hanno avuto una figlia, ██████████ nata il ██████████

si sono separati consensualmente con decreto di omologa del Tribunale del 16.11.2015, in cui non era previsto, a carico del marito, alcun assegno di mantenimento in favore di ██████████ e in cui era stabilito il collocamento presso il padre della minore, al cui mantenimento ordinario questi avrebbe provveduto integralmente, salvo il versamento del 50% delle relative spese straordinarie a carico della madre;

con ricorso depositato in data 23.10.2017, ██████████ ha adito il Tribunale di Roma per sentir dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio ed ha chiesto che, fermo il collocamento della figlia presso di sè, fosse posto a carico di ██████████ un contributo mensile, per il relativo mantenimento, di € 400,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie);

costituitasi in giudizio, la resistente ha contestato la domanda relativa al mantenimento della figlia e, in via riconvenzionale, ha altresì chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore pari ad € 250,00 mensili;

all'esito dell'udienza presidenziale, in data 8.10.2018, sono state confermate le condizioni della separazione e, con la sentenza n. 18665/20, dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, è stata respinta tanto la domanda di



██████████ volta ad ottenere a carico della resistente un contributo per il mantenimento della figlia, quanto la domanda riconvenzionale formulata da ██████████ volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile; con ricorso depositato il 20.5.2021, ██████████ ha impugnato la sentenza, censurando le valutazioni compiute dal Tribunale che, senza svolgere attività istruttoria, senza tener conto del fatto che la medesima era stata ammessa al gratuito patrocinio e mal considerando la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, aveva respinto la propria domanda ed ha, quindi, insistito per il riconoscimento di un assegno divorzile nell'importo mensile di € 250,00, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese per il doppio grado del giudizio; si è costituito ██████████ contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto; il Procuratore Generale, cui il fascicolo è stato ritualmente trasmesso, ha ritenuto di non esprimere alcun parere; autorizzato, con decreto del 27.7.2022, il deposito di note ai sensi dell'art. 1 D.L. 125/20 e dell'art. 221 D.L. 34/20, in sostituzione dell'udienza, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivazione

Preliminarmente, ritiene la Corte di non dover svolgere alcuna attività istruttoria, dovendosi considerare esclusivamente la documentazione depositata (o non depositata) in atti da entrambe le parti, nel corso del precedente e del presente grado di giudizio.



Nel merito, la materia del contendere verte solo sull'eventuale riconoscimento di un assegno divorzile in favore dell'appellante.

In ordine alla natura della prestazione in esame, la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'assegno divorzile ha natura, da un lato, assistenziale, dall'altro perequativo-compensativa ed implica il riconoscimento di un contributo volto, non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto.

Ciò posto, la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia, senza che in alcun modo possa determinare un disincentivo all'impegno lavorativo dell'avente diritto o una fonte di rendita parassitaria.

Il riconoscimento dell'assegno di divorzio presuppone, quindi, che l'ex coniuge che ne benefici disponga di mezzi inadeguati o, comunque, sia nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive ed è determinato in considerazione della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, del contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (in questi termini, da ultimo, Cass. n. 18522 del 4.9.2020 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021, secondo cui *"Il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella*



registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi; l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali - reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale").

In altri termini, occorre *"valutare condizioni, redditi ed età di entrambi i coniugi e nella registrata sperequazione tra i primi verificare se essa sia riconducibile a scelte comuni di vita, in ragione delle quali le realistiche aspettative professionali e reddituali del coniuge più debole sono state sacrificate per la famiglia, nell'accertato suo decisivo contributo alla conduzione familiare, alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune per la durata del matrimonio"* (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 1786 del 28.1.2021).

Sulla scorta di tali premesse, osserva la Corte che [REDACTED] sono stati sposati solo 17 anni e quest'ultima non ha neppure allegato di aver fornito, durante la convivenza coniugale, un qualche particolare contributo alla formazione di un patrimonio familiare, o di aver dovuto sacrificare, in virtù di scelte condivise con il coniuge, la propria professionalità.

Inoltre, nella separazione consensuale era previsto che ciascuno dei coniugi provvedesse al proprio mantenimento e, subito dopo il provvedimento di omologa, [REDACTED] risulta essersi trasferita in Polonia, proprio Paese di origine, dove ha provveduto autonomamente alle proprie necessità, di fatto perdendo quasi ogni contatto anche con la figlia.

Volendo, poi considerare l'attuale situazione reddituale delle parti, dalla documentazione prodotta in atti risulta che:



- [REDACTED] ha un contratto di lavoro come collaboratrice domestica per sei ore settimanali, per il quale percepisce una retribuzione mensile di € 240,00 circa; a decorrere dal 16.10.2021, ha stipulato un contratto di locazione per un immobile, per cui versa un canone mensile di € 550,00; a decorrere dal mese di marzo 2022 (come risulta dall'atto notorio depositato il 30.5.2022), le è stato accreditato il reddito di cittadinanza, per l'importo mensile di € 780,00;
- [REDACTED] in qualità di operaio presso un supermercato, percepisce la retribuzione mensile netta di € 1.300,00, per 14 mensilità; ha acquistato dall'Inps l'immobile in cui viveva per il corrispettivo di € 87.000,00, contraendo un mutuo per cui paga una rata mensile di € 385,00.

Orbene, è pacifico tra le parti che [REDACTED] pur percependo redditi contenuti, si sia sempre occupato in via esclusiva del mantenimento della figlia e, per non perdere il proprio alloggio, lo abbia acquistato (dall'Inps), contraendo un mutuo.

Quanto, invece, alla situazione reddituale di [REDACTED] la circostanza che la medesima avesse stipulato un contratto di locazione per la quale era tenuta a versare un canone superiore alla propria retribuzione (anche per un periodo in cui non percepiva il reddito di cittadinanza), porta a considerare che l'appellante potesse fare affidamento su ulteriori risorse, evidentemente percepite in nero e non dichiarate.

In tal senso, anche il fatto che, al rientro dalla Polonia, [REDACTED] avrebbe trovato una sistemazione da un'amica che le avrebbe offerto vitto e alloggio *"in cambio di una sua collaborazione in casa"*, deve indurre a ritenere che, verosimilmente, la medesima svolgesse, in realtà, un rapporto di lavoro domestico in nero.



Invero, altrimenti, non si riuscirebbe a giustificare il suo rientro dalla Polonia, posto che, evidentemente, nel suo Paese (ove era troncata lasciando la figlia con il padre), aveva di che mantenersi autonomamente, non essendo stato previsto alcun mantenimento in suo favore, in sede di separazione consensuale.

Né alcun convincimento circa la sua situazione economica può trarsi unicamente dalla circostanza che la medesima sia stata ammessa al gratuito patrocinio.

In conclusione, ritiene la Corte che, nella fattispecie, [REDACTED] non abbia dimostrato che la propria attuale situazione reddituale sia deteriore rispetto a quella esistente all'epoca della separazione consensuale, in cui non era stato previsto alcun assegno di mantenimento in suo favore.

Deve, pertanto, concludersi nel senso che non risulti integrato il diritto di [REDACTED] a percepire l'assegno divorzile, non sussistendone né la componente perequativo-compensativa, né la componente assistenziale.

Ne consegue l'infondatezza dell'appello.

Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna di [REDACTED] al pagamento delle spese di lite.

Infine, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, affinché l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione, salvi gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, respinge l'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 18665/2020 del Tribunale di Roma, depositata il 29.12.2020.



Condanna l'appellante al pagamento, in favore di [REDACTED] delle spese di questo grado del giudizio, liquidate in € 3.000,00, per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cpa come per legge;

dichiara la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, affinché l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione, salvi gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2022

Il Consigliere estensore

Carlotta Calvosa

Il Presidente

Gabriele Sordi

